



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3201 del 2012, proposto da:

Soc Associazione Differenza Donna Onlus - Ong, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, 5;

contro

Provincia di Roma, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso Giovanna De Maio in Roma, via IV Novembre, 119/A; Solidea - Istituzione di Genere Femminile e Solidarieta';

nei confronti di

Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa - Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Franco Coccoli, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180; Be Free Cooperativa Sociale;

per l'annullamento

dell'aggiudicazione definitiva del servizio di gestione annuale del centro provinciale di accoglienza per donne in difficoltà, sole o con figli in favore dell'associazione volontarie telefono rosa - onlus - ex art. 120 cpa

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Roma e di Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa - Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L'associazione ricorrente impugna, con il presente gravame, l'aggiudicazione definitiva del servizio di gestione

annuale del Centro provinciale di accoglienza per donne in difficoltà.

Esponde nell'atto di ricorso di essere la precedente affidataria dei servizi, che l'amministrazione provinciale – giunto a scadenza il periodo di affidamento – ha bandito una nuova gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione delle offerte tecniche ha dato un risultato di parità tra le tre concorrenti, cosicché il servizio è stato affidato in base al criterio del prezzo più basso e la ricorrente è risultata terza classificata.

Il ricorso è articolato in varie doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.

L'amministrazione provinciale si è costituita ed ha depositato una memoria per eccepire l'inammissibilità del ricorso in quanto non sono state formulate censure avverso la seconda classificata ma solo avverso la prima. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Si è costituita anche la controinteressata (aggiudicataria della procedura) Associazione nazionale volontarie telefono rosa – ONLUS, la quale ha eccepito l'inammissibilità dei vari motivi di ricorso per diverse ragioni (mancanza di interesse o di legittimazione) e ha chiesto comunque il suo rigetto.

L'istanza cautelare è stata accolta.

Tutte le parti hanno depositato memorie per l'udienza, argomentando le proprie precedenti difese.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata sia dalla Provincia che dalla controinteressata in quanto non sono state formulate censure avverso la seconda classificata ma solo avverso l'aggiudicataria.

L'eccezione non può essere accolta in quanto il ricorso contiene nei motivi dall'uno al terzo censure volte ad ottenere l'annullamento dell'intera gara e in relazione alle quali sussiste l'interesse strumentale della istante, pur essendosi classificata al terzo posto, in quanto a seguito della rinnovazione dell'intera procedura essa potrebbe ottenere una posizione migliore.

Viceversa le censure mosse con il terzo motivo avverso la mancata esclusione della aggiudicataria vanno dichiarate inammissibili perché la ricorrente si è classificata terza e pertanto non riceverebbe alcun vantaggio dall'eventuale accoglimento di dette doglianze.

Il ricorso, nel merito, è fondato e va accolto in relazione alla censura di cui al secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 83 del cod. contratti e dell'art. 7 del disciplinare di gara perché, pur essendo prevista nel bando l'articolazione del giudizio di valutazione dell'offerta tecnica mediante sub-criteri, di questi poi non si è tenuto conto al momento dell'attribuzione dei punteggi, effettuata dalla Commissione solo sulla base dei macro-criteri.

Deduce pertanto la ricorrente il difetto di istruttoria e di motivazione.

L'avvocatura dello Stato si è difesa in relazione alla censura in esame in primo luogo contestando l'applicazione dell'art. 83 del codice appalti ai contratti aventi ad oggetto servizi sociali, come quello di specie, e in secondo luogo depositando un "brogliaccio" (doc. n. 22) contenente l'assegnazione dei punteggi in applicazione dei sub-criteri.

Quanto al primo profilo, l'obiezione della amministrazione non può essere accolta in quanto a prescindere dalla questione della applicazione al caso di specie dell'art. 83 cod. appalti, i sub-criteri per la valutazione dell'offerta tecnica sono indicati nel disciplinare di gara e pertanto la loro applicazione era dovuta.

In relazione al secondo profilo, osserva il collegio che, come già succintamente rilevato in sede cautelare, il c.d. brogliaccio depositato in giudizio dalla amministrazione resistente, non essendo menzionato né allegato ai verbali di gara, essendo privo di data certa e recando solo la firma del Presidente della Commissione di gara, non può

costituire prova della applicazione da parte della amministrazione delle norme del disciplinare sulla applicazione dei sub-criteri.

Il motivo pertanto va accolto.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la violazione del principio di continuità delle sedute di gara, in quanto la valutazione delle offerte di ciascuna concorrente è stata effettuata per metà in una seduta e per metà in un'altra seduta, in modo irragionevole.

Rileva il collegio che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che: al fine di assicurare imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza all'azione amministrativa, le sedute di una commissione di gara devono ispirarsi al principio di concentrazione e di continuità. In particolare, le operazioni di esame delle offerte tecniche ed economiche devono essere concentrate in una sola seduta, senza soluzione di continuità, al precipuo fine di scongiurare possibili influenze esterne ed assicurare l'assoluta indipendenza di giudizio dell'organo incaricato della valutazione (Cons. St. sezione VI, 16.11.2000 n. 6128). Il principio di continuità e di concentrazione della gara tuttavia non è assolutamente insuscettibile di eccezioni, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscano l'espletamento delle operazioni in unica seduta (Cons. St. sezione V, 18.11.2002 n. 6388 3.1.2002 n. 5), come ad esempio la particolare complessità delle valutazioni da svolgere o l'elevato numero delle offerte da giudicare. In tali casi, tuttavia, l'esigenza di continuità impone comunque l'osservanza, nello svolgimento delle operazioni, del minimo intervallo temporale tra una seduta e l'altra e delle massime garanzie di conservazione dei plichi contenenti le singole offerte. (Consiglio di Stato sez. V, 23 novembre 2010, n. 8155)

Applicando tali principi, che il collegio condivide, la censura deve essere respinta giacché nel caso di specie ricorrono appunto quelle situazioni particolari che consentono di derogare al principio dell'espletamento di tutte le operazioni di gara in un'unica seduta. Infatti, l'esame delle offerte tecniche delle concorrenti è stato effettuato in poche sedute ravvicinate nel tempo l'una all'altra e la frammentazione dell'esame di ciascuna offerta in due sedute è stata determinata dalla impossibilità di concludere l'esame della prima offerta nella stessa seduta, per la sua complessità, con conseguente slittamento dell'esame anche delle altre offerte, non potendosi – proprio per il principio di continuità e di concentrazione – chiudere anticipatamente i lavori della commissione per garantire l'esame di ciascuna offerta in un'unica seduta.

Le ulteriori censure possono essere assorbite, dovendo essere ripetuta tutta la gara.

Il ricorso in conclusione va accolto nei termini di cui alla motivazione, con annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato nonché tutti gli atti della gara.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato nonché tutti gli atti della gara.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)